

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO VERONESE"
10-02-05/10-02-2035 - Zero Coupon
IT/000380615/2

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario " Banca di Credito Cooperativo del Basso Veronese 10.02.2005/10.02.2035 Zero Coupon, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo di Euro 4.000.000(quattromilioni), è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 10.000 con multipli di Euro 1.000 ciascuna.

I titoli saranno di norma custoditi presso l'emittente; a richiesta potranno essere ritirati e potranno essere resi nominativi previo pagamento di euro 15,00.

Qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto al termine del periodo di collocamento, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse sotto la pari, cioè al prezzo di Euro 2.378,69 per ogni obbligazione da nominali 10.000 Euro, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Articolo 3 - Durata

La durata del prestito è di 360 mesi pari a 30 anni , con decorrenza dal 10.02.2005, e con integrale rimborso il 10.02.2035.

Articolo 4 - Godimento

Il prestito ha godimento 10.02.2005.

Articolo 5 - Rimborso anticipato

Non è previsto il rimborso anticipato.

Articolo 6 - Interessi

Gli interessi calcolati sulla base dell'anno civile, pari al tasso del 4,90% lordo composto annuo, sono determinati dalla differenza tra il prezzo di rimborso ed il prezzo di emissione al lordo della ritenuta fiscale.

Articolo 7 - Servizio del prestito

Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo del Basso Veronese.

Articolo 8 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 9 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi; in base all'attuale normativa vigente si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 10 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito con modifiche nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e successive integrazioni e modifiche, e DLG 239/96 e DLG 461/97.

Articolo 10 - Rimborso

Il rimborso verrà effettuato a 100,00 al lordo della ritenuta, con eventuale deduzione per spese di rimborso in un'unica soluzione il 10.02.2035. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla stessa data e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla presentazione dei relativi certificati.

Articolo 11 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositi del Credito Cooperativo. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca emittente.

Articolo 12-Data di apertura e chiusura del periodo di collocamento

Il periodo di collocamento andrà dal 28/01/2005 al 28/01/2006 compresi. Il periodo di offerta potrà essere chiuso anticipatamente nel caso in cui le sottoscrizioni raggiungano il totale complessivo disponibile prima del termine previsto.

Articolo 13 – commissioni di sottoscrizione

Non sono previste commissioni di sottoscrizione.

Articolo 14 – clausole di subordinazione

Non sono previste clausole di subordinazione dei titoli ad altri titoli o passività dell'Emittente.

Articolo 15 – impegni dell'Emittente a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni

Non sussiste nessun impegno dell'emittente a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita dei titoli. L'emittente non è obbligato a riacquistare tali titoli prima della scadenza. L'emittente su sollecitazione del sottoscrittore, si riserva di verificare l'esistenza sul mercato di potenziali acquirenti del titolo (tra cui l'emittente stesso) e, nel caso sussista tale presupposto, si impegna a comunicare al richiedente, di cui sopra, la migliore offerta di acquisto. Nel caso in cui l'offerta di acquisto provenga dall'emittente, la banca si impegna a formulare un prezzo ritenuto congruo in relazione all'andamento contingente dei tassi di mercato ed alla duration del titolo. Non è prevista la negoziazione dei titoli su alcun mercato regolamentato.

Articolo 16 – Ulteriori diritti connessi ai titoli

Non esistono ulteriori diritti connessi ai titoli, salvo il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale, secondo quanto descritto in precedenza.

Articolo 17 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della Banca emittente ai possessori delle obbligazioni saranno effettuate mediante affissione nei locali Dell'Emittente aperti al pubblico. Il possesso dell'obbligazione comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento, depositato presso la sede Legale dell'Emittente.

Articolo 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.